



## COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 4

Riunione del 13 ottobre 2010

### 05.2010/11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **FEDERICA GIOACCHINI** n.q. di Dirigente della APD Black Eagles
- **PATRIZIA D'ONOFRIO** Allenatore della APD Black Eagles
- APD Black Eagles nella persona del Presidente p.t.
- **SIMONA BELMONTE** n.q. di dirigente della Pol. Casal Bertone
- Pol. Casal Bertone nella persona del Presidente p.t.

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai	- Presidente-Relatore
- Avv. Thomas Martone	- Vice Presidente
- Avv. Francesca Pettinelli	- Componente

Con relazione ex art.72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 2' comma R.G. nei confronti di:

- **FEDERICA GIOACCHINI** n.q. di Dirigente della APD Black Eagles
- **PATRIZIA D'ONOFRIO** Allenatore della APD Black Eagles
- APD Black Eagles nella persona del Presidente p.t.
- **SIMONA BELMONTE** n.q. di dirigente della Pol. Casal Bertone
- Pol. Casal Bertone nella persona del Presidente p.t.

in relazione ai seguenti capi di incolpazione contestati :

- la Sig.ra Federica Gioacchini, dirigente della Ass. Pol. Dil. Black Eagles, violazione degli artt. 17 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 48 n. 2 e 49 lett. b) e d) Reg. Giur. per aver al termine della gara n. 4961 valevole per il Campionato III D/F disputata il 25 aprile 2010 tra la Pol. Casal Bertone Roma A.D. e Ass. Pol. Dil. Black Eagles, proferito frasi ingiuriose e gravemente minacciose alla incolumità personale del



direttore di gara per poi aggredirlo strattonandolo, stringendolo al collo e colpendolo ripetutamente con graffi alle braccia, al corpo ed al collo sino a che detta condotta violenta cassava per l'intervento dei tesserati presenti in palestra e della Polizia di Stato intervenuta sul posto; nonché violazione degli artt. 17 e 20 Statuto Fipav e 19 R.A.T. per aver altresì presentato, in violazione del vincolo di Giustizia Sportiva, formale atto di denuncia-querela nei riguardi di altra tesserata, Simona Belmonte, in riferimento a fatti e azioni avvenuti tra le medesime tesserate al termine della gara n. 4961 valevole per il Campionato III D/F disputata il 25 aprile 2010 tra la Pol. Casal Bertone Roma A.D. e Ass. Pol. Dil. Black Eagles.

- la Sig.ra Patrizia D'Onofrio, allenatore della Ass. Pol. Dil. Black Eagles, violazione degli artt. 17 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 48 n. 2 e 49 *lett. b) e d)* Reg. Giur. per aver al termine della gara n. 4961 valevole per il Campionato III D/F disputata il 25 aprile 2010 tra la Pol. Casal Bertone Roma A.D. e Ass. Pol. Dil. Black Eagles, istigato la Sig.ra Federica Gioacchini, dirigente del medesimo sodalizio, all'aggressione fisica nei confronti del medesimo direttore di gara.

- Ass. Pol. Dil. Black Eagles in persona del Presidente pro-tempore, violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav, 2 R.A.T. e 55 n.3 Reg. Giur. per aver il proprio dirigente, Sig.ra Federica Gioacchini, al termine della gara n. 4961 valevole per il Campionato III D/F disputata il 25 aprile 2010 tra la Pol. Casal Bertone Roma A.D. e Ass. Pol. Dil. Black Eagles, tenuto I comportamenti come sopra contestati

-la Sig.ra Simona Belmonte, dirigente della Pol. Casal Bertone Roma A.D., violazione degli artt. 17 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 48 n. 2 e 49 *lett. b) e d)* Reg. Giur. per aver al termine della gara n. 4961 dalla medesima diretta nella qualità di direttore di gara in sostituzione dell'arbitro federale designato assente e valevole per il Campionato III D/F disputata il 25 aprile 2010 tra la Pol. Casal Bertone Roma A.D. e Ass. Pol. Dil. Black Eagles, proferito frasi volgari ed offensive nei riguardi della Sig.ra Patrizia D'Onofrio, allenatore della Ass. Pol. Dil. Black Eagles, del seguente tenore letterale: "vaffanculo, puttana" nonché per aver aggredito Federica Gioacchini, dirigente della Ass. Pol. Dil. Black Eagles, afferrandola per i capelli e trascinandola violentemente a terra sinchè detta condotta violenta cassava per l'intervento dei tesserati



presenti in palestra e della Polizia di Stato, intervenuta sul posto, nonché violazione degli artt. 17 e 20 Statuto Fipav 19 R.A.T. Reg. Giur., per aver presentato formale atto di denuncia-querela nei riguardi delle Sigg.re Federica Gioacchini e Patrizia D'Onofrio, tesserate con la Ass. Pol. Dil. Black Eagles, in riferimento a fatti e azioni avvenuti tra i medesimi tesserati al termine della gara n. 4961 valevole per il Campionato III D/F disputata il 25 aprile 2010 tra la Pol. Casal Bertone Roma A.D. e Ass. Pol. Dil. Black Eagles.

la Pol. Casal Bertone Roma A.D. in persona del Presidente pro-tempore, violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav, 2 R.A.T. e 55 n. 3 Reg. Giur. per aver il proprio dirigente, Simona Belmonte, al termine della gara n. 4961 dalla medesima tesserata diretta nella qualità di direttore di gara in sostituzione dell'arbitro federale designato assente e valevole per il Campionato III D/F disputata il 25 aprile 2010 tra la Pol. Casal Bertone Roma A.D. e Ass. Pol. Dil. Black Eagles, tenuto I comportamenti come sopra contestati

Richiedeva pertanto per gli incolpati l'applicazione delle seguenti sanzioni

- Sig.ra Federica Gioacchini: sospensione da ogni attività federale per mesi cinque tenuto conto del periodo già scontato in esecuzione del provvedimento del Giudice Unico Fipav di Roma;
- Sig.ra Patrizia D'Onofrio: sospensione da ogni attività federale per giorni 15 da ogni attività federale;
- Ass. Pol. Dil. Black Eagles in persona del Presidente pro-tempore: multa di € 500,00=.
- Sig.ra Belmonte Simona: sospensione da ogni attività per mesi sei;
- Pol. Casal Bertone Roma A.D. in persona del Presidente pro-tempore: multa di € 100,00=

--oOo--

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e , ricevute note difensive da parte degli incolpati ne disponeva la convocazione per la riunione del 13 Ottobre 2010 alla quale risultavano presenti:



per la Procura l'Avv. Mario Tobia il quale illustra le motivazioni ed i rilievi già svolti nella relazione ex art. 72 R.G. chiedeva applicarsi le sanzioni ivi richieste e sopra riportate

Erano altresì presenti tutti gli incolpati fatta eccezione per il Legale rappresentante della Polisportiva Casal Bertone che faceva pervenire un fax di scuse per la propria assenza nel quale svolgeva altresì alcune brevi considerazioni difensive.

Le incolpate Gioacchini e D'Onofrio erano difese dall'Avv. Alfredo Di Girolamo

L'incolpata Belmonte dall'Avv. Massimo Gatti e dall'Avv. Sterno Coltella. Nel corso del dibattimento le difese degli incolpati sollevavano eccezione di pregiudizialità in relazione alla pendenza del procedimento penale apertosi ad esito della presentazione delle reciproche querele e chiedevano che la CGN volesse in sede dibattimentale consentire l'audizione di prove testimoniali.

Su tale ultima istanza la CGN si riservava di decidere all'esito dell'esame delle prove raccolte in istruttoria, mentre respingeva la prima istanza nella considerazione della circostanza che proprio la presentazione delle querele in violazione del vincolo di Giustizia costituiva motivo di uno dei capi di incolpazione contestati alle parti,

### **I fatti.**

Il Giudice Unico Provinciale Fipav di Roma accertava la responsabilità disciplinare delle tesserate **Sig.ra Federica Gioacchini**, dirigente della Ass. Pol. Dil. Black Eagles, per aver al termine della gara n. 4961 valevole per il Campionato III D/F disputata il 25 aprile 2010 tra la Pol. Casal Bertone Roma A.D. e Ass. Pol. Dil. Black Eagles, proferito frasi ingiuriose e gravemente minacciose alla incolumità personale del direttore di gara per poi aggredirlo strattonandolo, stringendolo al collo e colpendolo ripetutamente con graffi alle braccia, al corpo ed al collo e che detta condotta violenta è cessata solo per l'intervento dei tesserati presenti in palestra e della Polizia di Stato, intervenuta sul posto, nonché per avere la Sig.ra Patrizia D'Onofrio, allenatore della Ass. Pol. Dil. Black Eagles, istigato la Sig.ra Federica Gioacchini all'aggressione fisica nei confronti del medesimo arbitro.

I sodalizi, in mancanza dell'arbitro di ruolo, avevano in effetti proceduto di comune accordo a norma di regolamento alla designazione ad arbitro della tesserata, **Sig.ra Simona Belmonte**, dirigente della Pol. Casal Bertone Roma A.D.



Il direttore di gara, con il supplemento al referto di gara del 25.04.10 in atti, ha descritto la condotta violenta, minacciosa, irriguardosa ed offensiva tenuta nei suoi confronti dal dirigente Gioacchini e delle lesioni personali riportate a seguito dell'aggressione così come certificate dal Presidio del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Filippo Neri in Roma.

Risulta altresì descritto il comportamento antisportivo e istigatorio assunto dalla tesserata, **Sig.ra Patrizia D'Onofrio**, che invece di adoperarsi per dividere le tesserate manifestava apprezzamenti di approvazione e incitamento alla condotta violenta della Gioacchini. (la Sig.ra D'Onofrio è la madre della Sig.ra Gioacchini).

Il G.U. Provinciale Fipav di Roma, quindi, ritenuta la propria incompetenza a decidere in relazione alla gravità dei fatti disponeva la sospensione cautelare della tesserata Sig.ra Federica Gioacchini da ogni attività federale rimettendo gli atti alla Procura Federale Fipav per promuovere la relativa azione disciplinare anche nei riguardi della tesserata Sig.ra Patrizia D'Onofrio.

In data 13 maggio 2010 il Sostituto Procuratore Fipav, procedeva alla comunicazione dell'addebito nei confronti delle tesserate, Sigg.re Federica Gioacchini e Patrizia D'Onofrio e del sodalizio Ass. Pol. Dil. Black Eagles in persona del Presidente pro-tempore contestando la violazione degli artt. 17 Statuto Fipav, 2 e 19 R.A.T., 48 n. 2 e 49 lett. b) e d) , 55 n. 3 Reg. Giur. per i fatti e gli atti sopra meglio esposti.

La difesa delle tesserate Sigg.re Federica Gioacchini e Patrizia D'Onofrio e del sodalizio Ass. Pol. Dil. Black Eagles, con l'assistenza legale dell'Avv. Alfredo Di Girolamo, è sostenuta dalla rappresentazione di una versione dei fatti totalmente opposta a quella descritta dall'arbitro nel rapporto e referto di gara. In particolare si riferisce che la Sig.ra Simona Belmonte ha proferito frasi volgari ed offensive nei riguardi della tesserata Sig.ra Patrizia D'Onofrio ("vaffanculo, puttana") e di aver aggredito Federica Gioacchini afferrandola per i capelli e trascinandola violentemente a terra. La tesserata Federica Gioacchini, a sostegno della propria difesa, produceva il referto del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero S. Pertini di Roma del 25- 29.4.10.



In data 10.06.2010, come richiesto dalle incolpate, il Sost. Procuratore ascoltava la Sig.ra Belmonte e le incolpate. All'interrogatorio delle parti, infatti, veniva confermato quanto contenuto nella memoria

difensiva e, in particolare, che vi era stata effettiva colluttazione tra la Belmonte e la Gioacchini così come attestano le lesioni personali riportate a seguito dell'aggressione e certificate dal referto medico del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero S. Pertini di Roma del 25- 29.4.10 ed oggetto delle reciproche querele penali presentate dalle tesserate interessate.

**Considerato che:**

La Sig.ra Simona Belmonte è stata protagonista dei fatti per cui è procedimento in qualità di arbitro.

Tale sua qualità, se pur temporaneamente assunta, interrompe, ad avviso della CGN il rapporto che lega il Dirigente al sodalizio di appartenenza.

Si deve, quindi, preliminarmente, escludere la responsabilità diretta ex art 55 R.G. del sodalizio il cui Dirigente si sia prestato, in assenza di Arbitro designato dalla Federazione, a svolgere le funzioni di arbitro sull'accordo dei partecipanti all'incontro.

Per quanto attiene ai fatti contestati risulta sufficientemente comprovata in atti, e del resto non smentita in istruttoria la circostanza che le incolpate Gioacchini e Belmonte abbiano dato luogo alla violenta colluttazione al termine dell'incontro del 25 aprile.

La circostanza è attestata dal referto di gara, dai referti medici e medico fotografici allegati, confermata dalle stesse parti in sede di interrogatorio e dalle dichiarazioni rese in dibattimento dalla Sig.ra D'Onofrio.

Confermata altresì la presenza e la partecipazione di quest'ultima agli episodi e nei ruoli contestati.

Tali circostanze risultano attestate vuoi dalle stesse dichiarazioni, vuoi dal referto arbitrale, cui, pur nella necessaria lettura critica che si impone alla luce dell'accaduto, non sembra possa negarsi il valore probatorio che la giurisprudenza di questa Commissione ha sempre riconosciuto. La stessa dichiarazione resa dalla D'Onofrio in sede di interrogatorio attesta l'atteggiamento provocatorio dalla medesima tenuto nei confronti dell'arbitro, che, se non ingiuriata volgarmente



(come invece asserito dalla Belmonte) è stata quanto meno pubblicamente accusata di aver voluto falsare il risultato della partita che è stata accusata di "aver rubata" (secondo le dichiarazioni della D'Onofrio).

Da qui, verosimilmente, la reazione non troppo urbana della Belmonte nei confronti della D'Onofrio ("Vaffanculo puttana" secondo le dichiarazioni di quest'ultima) e la reazione della Gioacchini, figlia della D'Onofrio ("Tu queste cose a mia madre non le dici" secondo le dichiarazioni di quest'ultima ; "Testa di cazzo troia zoccola" secondo le dichiarazioni della Belmonte") Da qui gli spintoni, la colluttazione, le lesioni reciproche che hanno dato luogo all'intervento dei sanitari, della Forza Pubblica, della Giustizia penale.

Meno verosimile la ricostruzione offerta dalla Gioacchini che riferisce unicamente le ingiurie del direttore di gara verso la madre ed una improvvisa quanto immotivata aggressione alle spalle da parte di quest'ultima nei propri confronti.

Non interessa, comunque, in questa sede, accertare altro che il comportamento antisportivo delle parti coinvolte nell'accaduto, non essendo necessario qualificare i fatti secondo i principi ed i canoni di diritto penale.

Del resto, nel diritto sportivo l'illecito sportivo non sempre è tipizzato compiutamente, nel senso che non sempre questo obbedisce al principio di determinatezza: il dovere di lealtà e correttezza costituisce l'enunciazione di un principio primario e fondamentale, senza ulteriore necessità di specificazione

Per quanto attiene ai rapporti tra illecito sportivo e illecito penale, anche la Legge dello stato pone una netta cesura, in quanto a quanto si ricava dalla lettura della Lg. 401/89 il fatto posto in essere può violare soltanto l'ordinamento sportivo e non quello penale (e viceversa) nel qual caso , l'illecito sarà accertato e punito esclusivamente dal giudice sportivo o viceversa; il fatto è vietato tanto dalla normativa sportiva che da quella penale. In tal caso la giustizia sportiva perseguirà e sanzionerà il fatto secondo le regole federali ed il giudice penale opererà sulla base di quelle dell'ordinamento penale.

• L'art. 2, comma 3, della L. 401/89 si occupa dei rapporti tra procedimento penale e procedimento sportivo affermandone la reciproca autonomia tale da lasciar spazio anche ad un eventuale contrasto di giudicati; non esiste dunque alcuna pregiudiziale ma solo



un punto di contatto definito dal comma 3 dello stesso articolo, che stabilisce la possibilità per il giudice sportivo di acquisire gli atti del procedimento penale con l'espresso divieto di pubblicarli.

La violazione del vincolo di Giustizia sportiva fra tesserati è comprovata da quanto in atti, essendo pacificamente ammessa da tutte le parti la presentazione di querela nei rispettivi confronti.

Nessun dubbio, quindi, pare possa ragionevolmente sussistere circa la responsabilità disciplinare delle incolpate che hanno dato luogo ai contestati comportamenti antisportivi.

La responsabilità del sodalizio Black Eagles consegue all'applicazione dell'art.55 R.G.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale,  
dispone

Non farsi luogo a sanzione nei confronti del sodalizio Pol. Casal Bertone  
Nei confronti della Sig.ra

- Federica Gioacchini: sospensione da ogni attività federale per mesi cinque tenuto conto del periodo già scontato in esecuzione del provvedimento del Giudice Unico Fipav di Roma e quindi fino a tutto il 21 gennaio 2011.

Nei confronti della Sig.ra

- Patrizia D'Onofrio: sospensione da ogni attività federale per giorni 30, fino a tutto il 21 novembre 2010.

Nei confronti della

- Ass. Pol. Dil. Black Eagles in persona del Presidente pro-tempore:  
multa di € 500,00=.

- Sig.ra Belmonte Simona: sospensione da ogni attività federale per mesi cinque, fino a tutto il 21 marzo 2011

Ciascuna sanzione decorre dalla scadenza di eventuali altre sanzioni in esecuzione.

Affisso il 21 ottobre 2010

F.to Il Presidente  
Avv. Costanza Acciai